

Statuto Comprensorio Alpino CA17 PEDEROBBA (TV)

Art. 1 – Natura giuridica e sede

1. Il Comprensorio Alpino (CA), denominato CA TV n.17, istituito ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e degli articoli 8, comma 4 bis e 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è una struttura associativa che non ha fini di lucro e che persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio compreso all'interno della Zona faunistica delle Alpi, delimitato dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022 – 2027.
2. La sede del CA è stabilita in Comune di Pederobba (TV) in via Roma n. 148.

Art. 2 – Organi del Comprensorio Alpino

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono organi del Comprensorio Alpino:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vicepresidente;
 - c) il Segretario;
 - d) il Comitato Direttivo;
 - e) l'Assemblea dei Soci;
 - f) il Revisore Unico dei Conti.

Art. 3 – Durata degli organi

1. I componenti degli organi dei Comprensori Alpini rimangono in carica, dal momento del loro insediamento e per il periodo di validità del Piano Faunistico- Venatorio Regionale (di seguito denominato PFVR) 2022 - 2027.
2. In caso di proroga della validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, gli organi del Comprensorio Alpino sono rinnovati entro centottanta giorni, con le procedure previste ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8 e rimangono in carica per periodi non superiori a tre anni.
3. Nelle more delle procedure di rinnovo di cui al comma 2, gli organi del Comprensorio Alpino, in carica alla data di proroga di validità del Piano, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 4 – Compiti e funzioni del Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo.
2. Al Presidente spetta:
 - a) la legale rappresentanza del Comprensorio Alpino;
 - b) convocare e presiedere il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
 - c) assicurare l'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari e del presente Statuto, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli organi del Comprensorio Alpino.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
4. Nel caso di dimissioni e di impossibilità definitiva di agire del Presidente e del Vicepresidente, entro quindici giorni, il membro più anziano del Comitato convoca il Comitato stesso per procedere alle nuove nomine.
5. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente chi abbia ricoperto tale incarico per due mandati consecutivi nel medesimo Comprensorio Alpino.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica con riferimento ai mandati successivi alla data di decorrenza di validità del PFVR 2022 - 2027.

Art. 5 – Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo

1. Il Comitato direttivo del Comprensorio Alpino è nominato dalla Giunta regionale nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali ed è composto da:

- a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nel Comprensorio stesso, ovvero, se le associazioni riconosciute presenti nel comprensorio sono in numero inferiore a tre, in misura proporzionale alla rappresentatività delle associazioni presenti;
- b) un rappresentante designato dalla struttura locale dell'organizzazione professionale agricola riconosciuta a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale o regionale, maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) un esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria in rappresentanza della Regione.

2. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, da due a cinque soci, designati dagli iscritti al Comprensorio stesso, esperti nelle diverse tecniche venatorie praticate nel Comprensorio stesso.

3. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all'iscrizione all'associazione che ha provveduto alla sua designazione.

4. Non è immediatamente rinominabile a componente del Comitato direttivo chi abbia ricoperto tale incarico per due mandati consecutivi nel medesimo Comprensorio Alpino.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento ai mandati successivi alla data di decorrenza di validità del PFVR 2022 - 2027.

6. I componenti del Comitato Direttivo:

- a) non devono essere incorsi in sentenze definitive di condanna, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 30 comma 1 e comma 2 della legge n. 157 del 1992, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale e comunque con effetti fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale;
- b) non devono versare in una delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 31 dicembre 2012, n. 235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190", anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale e comunque con effetti, rispettivamente fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale, ovvero alla cessazione della durata della misura di prevenzione.

7. Il Comitato, al suo interno, elegge il Presidente e il Vicepresidente.

8. Il Comitato Direttivo:

- a) attua la gestione tecnica e amministrativa del Comprensorio Alpino;
- b) rilascia i permessi d'ospite;
- c) collabora, anche avvalendosi dei cacciatori di selezione, con il Servizio Regionale di

Vigilanza per effettuare i censimenti della fauna selvatica;

- d) propone i criteri e le modalità dello svolgimento del prelievo venatorio nei limiti fissati dalle norme, dai regolamenti e dal piano di abbattimento formulato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, anche apportando eventuali modifiche, esclusivamente in senso restrittivo, al calendario venatorio, le quali devono essere oggetto di formale approvazione da parte della medesima struttura;
- e) può individuare una giornata settimanale in cui è possibile esercitare il prelievo venatorio solo con armi a canna rigata;
- f) attua iniziative finalizzate alla promozione dell'allenamento e dell'addestramento dei cani e delle gare cinofile;
- g) formula e attua i piani di ripristino ambientale, di miglioramento degli habitat della fauna selvatica, promuovendo in tal senso, le iniziative più opportune, finalizzate alla consistenza faunistica ottimale;
- h) provvede alla gestione dei piani di ripopolamento della fauna selvatica autoctona;
- i) collabora e concorre all'attività di controllo svolta dal Servizio Regionale di Vigilanza;
- l) adotta ogni altra iniziativa finalizzata alla protezione della caratteristica fauna alpina e alla corretta gestione del prelievo venatorio;
- m) cura la tabellazione del territorio del Comprensorio Alpino;
- n) concorre al recupero ed all'assistenza della fauna selvatica in difficoltà;
- o) determina la quota associativa ordinaria annuale dovuta dai Soci, tenuto presente quanto dispone il Regolamento in merito;
- p) predispose il bilancio di previsione e il rendiconto da presentare all'Assemblea dei Soci;
- q) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
- r) determina l'eventuale compenso da corrispondere al Revisore Unico dei Conti;
- s) iscrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati al Comprensorio Alpino dalla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria;
- t) provvede ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica;
- u) prende atto della graduatoria di iscrizione al Comprensorio redatta dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria;

4. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono.

5. La convocazione avviene secondo le modalità stabilite dal Comitato medesimo e viene portata a conoscenza dei suoi componenti e del Revisore Unico dei Conti con mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione.

6. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti palesi e con almeno la presenza della metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato possono essere tenute in modalità digitale qualora le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.

Art. 6 – Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo formato dall'intera comunità dei cacciatori assegnati a ciascun Comprensorio Alpino.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. All'Assemblea spetta:

- a) approvare lo Statuto del Comprensorio Alpino;
- b) deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame da parte del Comitato;
- c) nominare il Revisore Unico dei Conti;
- d) approvare i bilanci, preventivo e consuntivo;

e) può approvare patti associativi purché non in contrasto con i contenuti di uno schema tipo approvato con provvedimento della Giunta regionale; entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, i patti associativi devono essere trasmessi alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che provvede all'emissione di un visto di conformità; i patti associativi entrano in vigore e sono applicabili solo a seguito dell'acquisizione del visto di conformità; ogni variazione dei patti associativi è soggetta allo stesso iter procedurale previsto per la prima approvazione;

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal Revisore Unico dei Conti.

5. La convocazione viene effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante comunicazione scritta da inviare a tutti i soci ed al Revisore Unico dei Conti e da affiggere all'albo della sede. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La convocazione può essere effettuata anche in modalità digitale secondo le decisioni dell'Assemblea medesima. La proposta di bilancio preventivo e consuntivo deve essere allegata alla lettera di convocazione dell'Assemblea.

6. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei soci, la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese con la maggioranza dei voti espressi. Sono nulle e vanno ripetute le votazioni in cui il voto degli astenuti sia superiore al 50 per cento più uno dei voti espressi. Le assemblee possono essere tenute in modalità digitale qualora le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.

Art. 7 – Facoltà e compiti del Revisore Unico dei Conti

1. Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci, tra coloro che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti.

2. Al Revisore Unico dei Conti spetta:

- a) la redazione della relazione al bilancio preventivo;
- b) la redazione della relazione al rendiconto finanziario;
- c) il controllare sull'attività ed i movimenti di cassa.

3. Il Revisore Unico dei Conti può assistere alle adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.

4. In qualsiasi momento il Revisore Unico dei Conti può procedere ad atti di ispezione e di controllo.

5. Qualora il Revisore Unico dei Conti accerti gravi irregolarità nella gestione finanziaria chiede l'immediata convocazione del Comitato Direttivo. Persistendo le irregolarità informa sollecitamente la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

Art. 8 – Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario

1. Il Segretario viene nominato dal Comitato Direttivo.

2. Sono suoi compiti, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci e la gestione contabile del Comprensorio. Redige i verbali delle riunioni del Comitato e dell'Assemblea, che vanno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e posti all'approvazione nella prima seduta utile successiva.

Art. 9 – Assegnazione dei soci al Comprensorio Alpino

1. I soci del Comprensorio Alpino sono assegnati dalla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria e hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività del Comprensorio di appartenenza.
2. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.
3. Nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o si renda responsabile di inadempienze e inosservanze, la censura, la sospensione temporanea e l'esclusione sono deliberate con motivazioni scritte dal Comitato.
4. I soci che recedono, oppure vengono sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso delle quote associative qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata.
5. Le quote associative non sono differenziabili sulla base della residenza anagrafica.

Art. 10 – Disposizioni amministrativo-contabili.

1. L'esercizio amministrativo e sociale del Comprensorio Alpino va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre.
3. Il rendiconto è approvato entro il 28 febbraio.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. La Giunta regionale, in ipotesi di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del Comitato direttivo del Comprensorio Alpino, procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento, allo scioglimento del Comitato stesso. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un Commissario che, entro tre mesi, provvede alla costituzione del nuovo Comitato direttivo.
2. Il socio, per essere ammesso all'esercizio venatorio, dovrà accettare incondizionatamente le disposizioni del presente Statuto.
3. Per quanto non sia espressamente previsto dallo Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile nonché le disposizioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dal PFVR 2022 –2027 e dal Regolamento regionale per la gestione faunistica e la disciplina dell'attività venatoria nella Zona Faunistica delle Alpi.